

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03273 Sberna: Applicazione di sanzioni per la violazione degli obblighi posti dalla normativa relativa al gioco d'azzardo	107
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-03274 Sottanelli: Rinvio della scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del modello 770	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	119
5-03275 Causi: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.	
5-03276 Pagano: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	120
5-03277 Pisano: Effetti sugli studi di settore delle modifiche intervenute nella disciplina tributaria della deducibilità delle perdite su crediti	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	122
5-03278 Paglia: Dati circa l'importo dei crediti fiscali vantati dall'Erario suddivisi per tipologie	111
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	125
<i>ALLEGATO 6 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	130

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2279 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	131

RISOLUZIONI:

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	112
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	114
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che le interrogazioni 5-03275 Causi e 5-03276 Pagano, vertenti sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

5-03273 Sberna: Applicazione di sanzioni per la violazione degli obblighi posti dalla normativa relativa al gioco d'azzardo.

Paola BINETTI (PI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, che affronta una tematica generale attualmente in discussione presso la Commissione Affari sociali della Camera, la quale sta esaminando in sede referente il testo unificato delle proposte di legge C. 101 e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, rilevando come nel corso di tale esame sia emersa una grave situazione di reiterata e sistematica trasgressione delle norme esistenti a tutela dei consumatori in materia di contrasto alle forme di ludopatia.

Ricorda, infatti, che sono già vigenti in materia una serie di norme, richiamate nell'interrogazione, le quali impongono ai gestori delle sale da gioco e agli operatori del settore una serie di divieti e di obblighi, prevedendo un sistema di sanzioni conseguenti alla trasgressione degli stessi. In particolare ricorda che il nostro ordinamento già contempla il divieto di con-

sentire ai minori l'accesso alle sale da gioco e la partecipazione ai giochi con vincita di denaro, di trasmettere in televisione messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincita di denaro, oltre a un complesso sistema di adempimenti da rispettare per consentire i controlli dell'Amministrazione finanziaria sugli apparecchi da gioco, un terzo circa della quali risulta non connessa alla rete telematica prevista in materia, con evidenti rischi per il gettito erariale relativo al prelievo tributario su tali apparecchi.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare l'applicazione ordinata e ordinaria delle norme vigenti in materia, che già possono, nelle more dell'approvazione del citato intervento legislativo all'esame della XII Commissione, costituire un deterrente per prevenire e contrastare la ludopatia, nonché per evitare una proliferazione smodata e pericolosa del gioco d'azzardo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (PI) si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, che ritiene essere una sorta di *excusatio petita* e che, peraltro, non dà in alcun modo ragione della denuncia posta dall'interrogazione. In particolare rileva come gli elementi di informazioni forniti dal Governo non indichino i dati relativi al numero delle violazioni delle norme sul gioco d'azzardo riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e alle sanzioni comminate a fronte delle violazioni stesse.

In tale contesto ritiene particolarmente grave che si sia reso colpevole della violazione di tali norme anche un ente pubblico come la RAI, la quale ha trasmesso attraverso le sue reti messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo.

Ribadisce quindi come l'interrogazione intendesse stimolare quantomeno una presa d'atto di tale questione da parte dell'Esecutivo, affinché fossero posti in essere idonei interventi per il conteni-

mento di tale genere di giochi, i quali determinano notevoli danni in termini sociali e sanitari.

Nell'evidenziare quindi come, dalla risposta del Governo, al di là delle buone intenzioni manifestate, non emerga l'indicazione di alcuna misura concreta, esprime il proprio rammarico, sottolineando come la questione della dipendenza dal gioco d'azzardo rappresenti una vera e propria pandemia sociale.

5-03274 Sottanelli: Rinvio della scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del modello 770.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è cofirmatario, ricordando come essa sottoponga nuovamente all'attenzione del Governo la questione, già posta dagli stessi interroganti il 15 aprile scorso con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02638, relativa al differimento al 30 settembre della scadenza del termine per la presentazione *on line* del modello 770 all'Agenzia delle entrate da parte dei sostituti d'imposta.

Ricorda che in quell'occasione il Governo aveva fornito una risposta interlocutoria, riservandosi di valutare la proposta una volta effettuati i necessari approfondimenti tesi a valutarne l'impatto nei confronti dei diversi soggetti interessati.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi a quale decisione sia addivenuto l'Esecutivo in merito alla richiesta di rinviare, per l'anno in corso, il termine per la comunicazione dei modelli 770 e se intenda spostare a regime tale data al 30 settembre.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta del Sottosegretario, posto che essa evidenzia come il Governo si stia muovendo nella direzione auspicata dall'interrogazione.

Rammenta quindi come la questione rivesta grande interesse per molti imprenditori, già destinatari di una proroga del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 negli anni 2012 e 2013, i quali, entro il 31 luglio, sono oberati dalla scadenza del termine di molti altri adempimenti in materia fiscale e lavoristica.

Si augura quindi che la positiva risposta fornita preluda ad una rapida positiva soluzione della problematica posta dall'atto di sindacato ispettivo.

5-03275 Causi: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.

5-03276 Pagano: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, segnalando come essa prenda spunto dalle vicende occorse a circa quaranta imprenditori operanti nel comune di Jesolo, i quali si sono visti notificare negli ultimi mesi cartelle esattoriali anche per importi molto ingenti, per obblighi fiscali non assolti a causa della condotta fraudolenta di consulenti fiscali e tributari ai quali si erano affidati.

Con riferimento a tali situazioni evidenzia come tali contribuenti, pur avendo agito in buona fede e nonostante abbiano denunciato l'operato del consulente all'autorità giudiziaria, si trovino a dover pagare sanzioni, interessi e aggi sui tributi non pagati.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se, al di là della specifica vicenda, intenda andare incontro ai soggetti danneggiati dalla condotta fraudolenta posta in essere dai consulenti da loro delegati per l'adempimento degli obblighi fiscali, sospendendo gli obblighi derivanti dagli accertamenti esecutivi e dalle cartelle esattoriali notificate fino alla conclusione dei procedimenti giudiziari relativi agli stessi.

Alessandro PAGANO (NCD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando come essa dia conto in modo esaustivo e completo della normativa vigente sulla materia oggetto dell'interrogazione.

Segnala in particolare la disposizione contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in base alla quale il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente al terzo.

Si dichiara quindi parzialmente soddisfatta della risposta, riservandosi, peraltro, di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle norme citate. A tale proposito segnala infatti di aver avuto notizia del fatto che, di recente, le Commissioni tributarie investite della questione hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imprenditori avverso le cartelle esattoriali a loro carico.

Alessandro PAGANO (NCD) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, riservandosi di verificare se la normativa vigente sia correttamente applicata in tutti i casi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, al fine di assicurare che gli organi amministrativi si attengano alle previsioni del Legislatore.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, ad integrazione della risposta fornita, osserva come la normativa vigente in materia di obblighi fiscali non assolti a causa della condotta fraudolenta di consulenti fiscali e tributari sia di per sé risolutiva della questione posta dall'interrogazione e conferma l'interesse del Governo a vigilare sulla corretta applicazione della stessa da parte di tutti i soggetti coinvolti.

5-03277 Pisano: Effetti sugli studi di settore delle modifiche intervenute nella disciplina tributaria della deducibilità delle perdite su crediti.

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale è volta ad affrontare la questione relativa agli effetti distorsivi derivanti dall'indicazione, negli studi di settore, delle perdite su crediti, in un contesto economico complessivo in cui il fenomeno delle insolvenze creditizie è sempre più diffuso.

A tale proposito ricorda come le modifiche al regime di deducibilità delle perdite su crediti, operate dal decreto-legge n. 83 del 2012, abbiano inciso anche sulla compilazione degli studi di settore determinando, a seguito dell'indicazione di tali componenti negative di reddito, un risultato di incoerenza nel calcolo dell'indicatore di normalità economica legato all'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, con possibili conseguenze negative anche sul livello di congruità del contribuente ai fini del rispettivo studio di settore.

In tale ambito, fa presente come ciò comporti ricadute negative sul contribuente, al quale, a causa di tale risultato di incoerenza e incongruità dello studio di settore, l'Amministrazione finanziaria inoltra, per prassi, preventive segnalazioni, invitandolo a correggere il risultato di incongruità in vista della successiva dichiarazione dei redditi e avvertendolo che, in caso contrario, procederà con l'inserimento del suo nominativo nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controlli.

Nell'evidenziare come tale circostanza possa indurre i contribuenti a non indicare la perdita deducibile, pur spettante per legge, l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo se sia a conoscenza di tale problematica e quali iniziative, anche normative, intenda assumere al fine di rimuovere, eventualmente attraverso la revisione del sistema GERICO, tale errore insito nella compilazione dello studio di settore.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Girolamo PISANO (M5S) ritiene la risposta del Sottosegretario abbastanza esaustiva, evidenziando come sia, a suo giudizio, molto interessante la prassi seguita per rendere gli studi di settore aderenti alla realtà economica dei contribuenti interessati, attraverso l'utilizzo, come base di riferimento, delle dichiarazioni fiscali relative all'ultima annualità d'imposta disponibile al momento in cui inizia la fase di elaborazione degli studi di settore stessi.

Rileva tuttavia come, alla luce della risposta, solo a partire dal periodo di imposta 2014 i contribuenti non incorreranno nell'inconveniente segnalato dall'interrogazione sottolineando, in termini generali, come sia censurabile la prassi per cui, mentre i contribuenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi imposti dalle norme di legge dal momento della loro entrata in vigore, lo Stato possa adeguarsi agli obblighi stessi anche in un momento successivo.

Con riferimento, in generale, alle modalità con cui il Governo risponde alle interrogazioni in Commissione, rileva come tali risposte necessitino spesso di una successiva integrazione, non risultando, in prima battuta, esaustive, e come ciò renda evidente la necessità di un maggiore controllo da parte del Governo sul contenuto delle risposte stesse predisposto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, ad integrazione della risposta fornita, sottolinea come i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, chiamati a predisporre gli elementi di risposta alle interrogazioni a risposta immediata in Commissione, svolgano un lavoro egregio, anche in considerazione dei tempi molto stretti nei quali essi sono tenuti ad operare. Assicura, inoltre, che gli elementi forniti dagli uffici sono oggetto, sia pure in tempi anch'essi molto ristretti, a una valutazione di ordine politico.

In tale contesto non esclude, peraltro, che anche in futuro si possano rendere necessarie eventuali integrazioni alle risposte, in uno spirito di collaborazione tra Governo e Parlamento.

5-03278 Paglia: Dati circa l'importo dei crediti fiscali vantati dall'Erario suddivisi per tipologie.

Giovanni PAGLIA (SEL), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SEL) ringrazia il Sottosegretario, riservandosi peraltro di approfondire i dati forniti nella risposta, anche al fine di chiedere ulteriori chiarimenti e specifiche sulla tematica posta dall'interrogazione.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, facendo seguito a quanto dichiarato nella seduta del 16 luglio scorso, consegna alla Commissione un documento (*vedi allegato 6*) recante elementi di informazione integrativi della risposta fornita all'interrogazione a risposta immediata Villarosa n. 5-03222, relativa all'affidamento, da parte della Banca d'Italia a soggetti terzi, di attività di consulenza per l'esercizio della vigilanza su banche e intermediari finanziari.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento al documento testé consegnato dal Sottosegretario, intende chiarire come la sua interrogazione n. 5-03222 chiedesse di conoscere, oltre all'elenco dei soggetti terzi di cui la Banca d'Italia si avvale ai sensi del decreto-legge n. 25 del 2014, per l'esercizio dell'attività di vigilanza finalizzata alla valutazione approfondita prevista dal regolamento (CE) n. 1024 del 2013, quali siano gli enti creditizi oggetto di

valutazione da parte di ciascuno dei predetti soggetti terzi.

Rileva, inoltre, come gli ulteriori elementi di informazione appena forniti facciano riferimento solo alle società di revisione dei bilanci e non anche, come richiesto nella predetta interrogazione, ai soggetti chiamati alla valutazione dei beni immobili a garanzia di crediti oggetto di revisione.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 luglio 2014 — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 2279 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che il relatore, Moretto, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*), la quale reca una premessa con cui, riprendendo le osservazioni espresse nel corso della seduta di ieri dal deputato Villarosa, si rileva, in termini generali, l'esigenza di introdurre nell'ordinamento strumenti atti a evitare che l'applicazione

dei regimi convenzionali in materia di doppie imposizioni si presti a fenomeni elusivi, in coerenza con il percorso in materia di disciplina dell'abuso del diritto e di contrasto all'elusione fiscale avviato dall'articolo 5 della legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ringrazia il relatore per la disponibilità mostrata ad accogliere gli spunti di riflessione da lui proposti, preannunciando il voto favorevole del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 luglio scorso.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene opportuno che il Governo esprima la sua posizione sulla risoluzione, dichiarandosi peraltro disposto a rinviarne il seguito della discussione, qualora l'Esecutivo necessitasse di ulteriori approfondimenti.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare il seguito della discussione alla giornata di domani, al fine di compiere gli ultimi approfondimenti sull'atto di indirizzo.

Marco CAUSI (PD) coglie l'occasione rappresentata dalla discussione della risoluzione per chiedere di acquisire informazioni circa l'andamento e le risultanze del tavolo di confronto istituito presso il Ministero dello sviluppo economico sulle tematiche relative all'introduzione dell'obbligo di accettare i pagamenti attraverso le carte di debito.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia come la risoluzione Alberti n. 7-00391, assegnata alle Commissioni riunite Finanze ed Attività produttive, affronti in termini più generali, rispetto all'atto di indirizzo in discussione, le questioni relative all'obbligo di accettare i pagamenti anche attraverso le carte di debito, comprendendo anche i problemi specifici relativi agli impianti di distribuzione di carburante e alle rivendite di generi di monopolio.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come la risoluzione Alberti n. 7-00391, presentata dal gruppo M5S, preveda una sostanziale eliminazione dell'obbligo di accettare i pagamenti attraverso le carte di debito, favorendo in tal modo l'evasione fiscale.

Daniele PESCO (M5S) respinge il tono e il merito delle considerazioni espresse dal deputato Causi, ribadendo l'opportunità di affrontare la problematica concernente l'effettuazione di pagamenti attraverso carte di debito in termini più complessivi.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea la sua contrarietà rispetto all'ipotesi di eliminare l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito, evidenziando come la sua risoluzione intenda affrontare, invece, i problemi relativi alla copertura degli oneri addossati agli esercenti per l'installazione dei POS, nonché il tema relativo alla definizione di sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo.

In tale contesto l'atto di indirizzo, in modo non casuale, si focalizza su due specifici settori, quello degli impianti di distribuzione di carburanti e delle rivendite dei generi di monopolio, nei quali i ricarichi sui beni venduti risultano molto limitati e sostanzialmente fissi, impedendo pertanto agli operatori di recuperare i costi aggiuntivi derivanti dall'obbligo di dotarsi del POS.

Dino ALBERTI (M5S), in merito alle considerazioni espresse dal deputato Causi, chiarisce che la risoluzione a sua prima firma n. 7-00391 non prevede in alcun modo una generalizzata eliminazione dell'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso le carte di debito, ma impegna, sotto questo profilo, il Governo a fare in modo che, fino al 30 giugno 2015, tale obbligo si applichi solo ai pagamenti effettuati a favore di soggetti il cui fatturato annuo sia superiore a 200.000 euro, nonché ad escludere dal predetto obbligo, per almeno due anni, le nuove attività.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alla questione posta dalla risoluzione, ritiene che anche il recente decreto ministeriale n. 51, recante regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, sia palesemente inadeguato rispetto all'obiettivo di stabilire regole per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti. Rileva infatti come il suddetto provvedimento non stabilisca né i limiti minimi di riduzione delle commissioni né un tetto di massimo importo delle stesse, risultando, di conseguenza, del tutto inefficace.

Evidenzia inoltre come il citato decreto impedisce sostanzialmente che dette riduzioni vadano a vantaggio delle nuove attività, in quanto prevede, all'articolo 6, che nel contratto di convenzionamento sia inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni, correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente: in tal modo la previsione non risulta appli-

cabile alle nuove imprese, che evidentemente non possono indicare un ammontare storico di operazioni effettuate.

Girolamo PISANO (M5S) ritiene opportuno approfondire tutti i temi connessi alla normativa sull'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati mediante carte di credito, sottolineando come tale dibattito debba essere condotto senza pregiudizi, prescindendo dalla matrice politica degli atti in discussione, ma valutando invece la bontà delle soluzioni proposte.

Michele PELILLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede di inserire all'ordine del giorno la sua risoluzione n. 7-00427, relativa alle tematiche concernenti Equitalia ed il riordino del sistema della riscossione coattiva.

Michele PELILLO, *presidente*, ritiene che la richiesta avanzata dal deputato Causi potrà essere valutata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per domani.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.

Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 22 luglio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Frangomeli, ha illustrato il contenuto dello schema di decreto.

Gian Mario FRANGOMELI (PD), *relatore*, si riserva di presentare, nella seduta di domani, una proposta di parere, al fine di entrare nel merito delle singole questioni oggetto del provvedimento. Preannuncia, peraltro, fin d'ora, che il parere riguarderà in primo luogo il tema della composizione delle commissioni censuarie, con particolare riferimento all'ampliamento della partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria del settore immobiliare, secondo quanto previsto dalle previsioni di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014.

Sotto un diverso profilo, ritiene altresì importante affrontare la questione del coinvolgimento delle commissioni censuarie nell'ambito delle procedure deflative del contenzioso che, molto probabilmente, si svilupperà nell'ambito della revisione del catasto prevista dal predetto articolo 2.

Filippo BUSIN (LNA) ritiene opportuno rivedere la disciplina sulle incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie recata dall'articolo 11 dello schema di decreto, stabilendo che tale incompatibilità valga, oltre che per i parlamentari nazionali ed europei, anche per i componenti del Governo.

Non comprende, inoltre, le ragioni per le quali i componenti delle commissioni censuarie locali indicati dagli ordini e dai collegi professionali, nonché dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, debbano essere designati dal Prefetto, per essere poi scelti dal presidente del tribunale ed infine nominati formalmente dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

Gian Mario FRANGOMELI (PD), *relatore*, con riferimento alle considerazioni

esprese dal deputato Busin in merito al meccanismo di nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, ritiene che occorra tener conto, al riguardo, dell'accorpamento nelle sole commissioni locali delle commissioni censuarie distrettuali e delle commissioni censuarie provinciali, nonché, soprattutto, del processo di riassetto delle rappresentanze politiche a livello locale realizzato attraverso l'eliminazione delle province. In tale contesto, l'affidamento al Prefetto del compito di designare i soggetti indicati dagli ordini, dai collegi e dalle associazioni di categoria che poi saranno scelti dal presidente del tribunale, costituisce una soluzione sotto certi aspetti comprensibile, individuando una figura istituzionale rappresentativa a livello provinciale.

Ritiene comunque opportuno approfondire anche tale aspetto, con il contributo del Governo.

Invita quindi tutti i componenti della Commissione a formulare proposte e suggerimenti ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Michele PELILLO, *presidente*, considera opportuno verificare con attenzione sia le questioni relative alle competenze attribuite alle commissioni censuarie, sia i relativi meccanismi di nomina.

Sotto quest'ultimo profilo ritiene che il sistema di nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali risulti eccessivamente complesso, in particolare per quanto riguarda i componenti indicati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle associazioni di categoria del settore immobiliare. Rileva, infatti, come tali componenti, dopo tale indicazione, siano designati dal Prefetto, quindi scelti dal presidente del tribunale ed infine nominati formalmente dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che sul testo base adottato dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Informa inoltre che devono ancora pervenire i pareri delle Commissioni Giustizia, Bilancio ed Attività produttive, le quali potrebbero esprimersi nel corso della prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-03273 Sberna: Applicazione di sanzioni per la violazione degli obblighi posti dalla normativa relativa al gioco d'azzardo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di adottare iniziative volte a sanzionare puntualmente le sistematiche trasgressioni delle recenti norme che hanno fissato criteri e limiti relativi al gioco d'azzardo in maniera tale da assicurare un efficace contrasto al fenomeno della ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si riferisce quanto segue.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge una costante e continua attività di controllo e repressione nel settore dei giochi.

Nel corso del 2013 sono stati effettuati oltre 38.000 controlli mentre nel 2014 i controlli sinora svolti superano i 20.000.

Per quanto attiene ai controlli nei confronti dei minori si riportano nei due

prospetti che si allegano i controlli eseguiti a tutela delle norme sul divieto di gioco minorile, negli anni 2013 e 2014.

Per quanto attiene, invece, ai controlli e alle sanzioni applicate in relazione alle norme sulla pubblicità, giova osservare che tali tipi di controlli vengono svolti nel corso dell'ordinaria attività istituzionale dell'Agenzia in relazione all'osservanza delle disposizioni in materia di gioco, ivi comprese quelle sulla pubblicità.

Infine, si sottolinea che indubbiamente, in sede di attuazione dei principi di delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014 n. 23, che reca, tra l'altro anche criteri per la revisione del sistema sanzionatorio, potrà trovare attuazione una revisione organica della materia, anche orientata al recepimento delle indicazioni fornite dai servizi della Commissione europea con la recente raccomandazione del 14 luglio 2014.

a ms
 Agenzia delle Dogane
 e dei Monopoli

**Dati Complessivi
 divieto di gioco ai
 minori**

[Stampa](#) 

Anno:

Ufficio Regionale:

Tipo Scheda:

	Numero Violazioni Accertate	Numero Sanzioni Irrogate	Importo Sanzioni Irrogate	Numero Esercizi Sospesi	Numero giorni Sospensione Disposti	Numero esercizi Recidivi nel triennio	Numero di esercizi con Comunicazioni Inviata di Recidività
GENNAIO	5	1	6.667	0	0	0	0
FEBBRAIO	4	5	30.000	2	20	0	0
MARZO	8	11	72.832	6	70	0	0
APRILE	4	3	20.000	3	30	0	0
MAGGIO	9	5	38.333	0	0	0	0
GIUGNO	5	0	0	2	20	0	0
LUGLIO	4	3	25.333	7	82	0	0
AGOSTO	3	5	30.000	6	60	0	0
SETTEMBRE	8	3	17.666	3	35	0	0
OTTOBRE	5	6	56.667	1	10	0	0
NOVEMBRE	8	8	56.666	4	45	0	0
DICEMBRE	5	6	39.999	3	30	0	0
Totale	68	56	394.163	37	402	0	0

a ms
 Agenzia delle Dogane
 e dei Monopoli

**Dati Complessivi
 divieto di gioco ai
 minori**

Stampa 

Anno: 2014

Ufficio Regionale: Tutti

Tipo Scheda: Tutti

	Numero Violazioni Accertate	Numero Sanzioni Irrogate	Importo Sanzioni Irrogate	Numero Esercizi Sospesi	Numero giorni Sospensione Disposti	Numero esercizi Recidivi nel triennio	Numero di esercizi con Comunicazioni Inviata di Recidività
GENNAIO	5	3	20.000	0	20	0	0
FEBBRAIO	8	10	58.333	6	60	0	0
MARZO	15	8	50.000	7	70	0	0
APRILE	9	2	11.667	2	20	0	0
MAGGIO	11	13	380.000	10	150	0	0
GIUGNO	18	17	101.667	5	162	0	0
LUGLIO							
Totale	66	53	621.667	30	482	0	0

ALLEGATO 2

5-03274 Sottanelli: Rinvio della scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del modello 770.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo se intenda procedere ad un rinvio al 30 settembre 2014 della scadenza della trasmissione telematica, all'Agenzia delle entrate, del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta e auspicano che il Governo fissi stabilmente al 30 settembre di ogni anno il termine di scadenza del suddetto adempimento attraverso un intervento normativo che potrebbe essere inserito nello schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali attualmente in discussione presso le Aule parlamentari.

Interrogati sul punto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, hanno rappresentato quanto segue.

Per quanto riguarda la richiesta di fissare « a regime » al 30 settembre di ogni anno il termine di presentazione del modello 770, si fa presente che il Governo, già in sede di risposta al *question time* n. 5-02638, di analogo contenuto, in VI Commissione Finanze della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 2014, aveva segnalato la necessità che detto termine risultasse compatibile con il progetto di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, posto che alcuni dei dati da inserire in tale dichiarazione potrebbero essere conoscibili dall'Amministrazione finanziaria proprio mediante un'estrazione delle informazioni contenute nei modelli dei sostituti d'imposta.

Secondo gli Uffici, dunque, una proroga della presentazione del modello 770/2014 al 30 settembre 2014 comporterebbe delle difficoltà nel liquidare le dichiarazioni dell'anno d'imposta 2013 prima della predisposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia. Infatti, lo slittamento della scadenza di presentazione limiterebbe la tempistica necessaria per il riscontro dei dati relativi alle somme trattate dal sostituto d'imposta.

Inoltre, sempre secondo la rappresentazione degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, detta proroga comporterebbe una concomitanza delle scadenze relative alla presentazione dei modelli UNICO e dei modelli 770 che potrebbe arrecare ulteriori appesantimenti al carico di lavoro degli operatori del settore generando, altresì, un'elevata concentrazione di dati all'interno dei canali di trasmissione telematica utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Ciò premesso, preso atto delle argomentate perplessità rappresentate sul piano tecnico, dai competenti Uffici, il Governo si riserva di valutare a stretto giro la conciliabilità tra le problematiche tecniche evidenziate e le richieste di proroga che, al di là della presente interrogazione, stanno pervenendo in questi giorni dalle Associazioni di rappresentanza di consulenti del lavoro, commercialisti e tributaristi.

ALLEGATO 3

5-03275 Causi: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.

5-03276 Pagano: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le interrogazioni in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intenda adottare in relazione alla situazione di quei contribuenti (commercianti, imprenditori, eccetera), oggetto di provvedimenti esecutivi da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione per obblighi fiscali non assolti causa condotta fraudolenta da parte dei consulenti fiscali e tributari cui si erano affidati.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Il nostro ordinamento ha previsto specifiche norme per tutelare quei contribuenti in buona fede che, a causa della condotta illecita esclusivamente riconducibile a soggetti terzi, siano stati destinatari di provvedimenti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del 1997, « Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi ».

La norma sopra citata, pertanto, nell'ipotesi di omesso pagamento del tributo determinato da fatto illecito altrui, esclude la punibilità del contribuente, sostituto o responsabile d'imposta, ossia l'applicabilità in capo a quest'ultimo delle relative

sanzioni, secondo il principio generale della personalità della responsabilità per le sanzioni amministrative (articolo 5 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997).

Si evidenzia che l'esimente in questione non presuppone la condanna del terzo, bensì la sola denuncia del fatto illecito a lui esclusivamente addebitabile. Inoltre, come precisato con circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, tale causa di non punibilità opera anche quando il fatto illecito sia addebitabile a soggetti diversi da professionisti qualificati iscritti in appositi albi.

In questo caso, tuttavia, il contribuente è responsabile per le sanzioni quando abbia conferito il mandato per l'esecuzione del pagamento a soggetto non affidabile secondo criteri di ordinaria diligenza, vi sia stata, cioè, una sua *culpa in eligendo*. Alla medesima conclusione deve giungersi quando vi sia stata *culpa in vigilando* del contribuente circa l'assolvimento effettivo dell'obbligo tributario.

L'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, inoltre, come affermato dalla citata circolare n. 180 del 1998 e da consolidata giurisprudenza, non ha peraltro abrogato l'articolo 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, che disciplina il procedimento di sospensione della riscossione delle sanzioni per omesso versamento su istanza del contribuente fino al giudizio di condanna definitiva del terzo, e la procedura di eventuale commutazione e sgravio delle somme sospese.

In particolare, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, «la sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente».

Tale procedura, quindi, riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie e non anche l'imposta dovuta, il cui versamento, anzi, costituisce uno dei presupposti per ottenere il beneficio della sospensione delle sanzioni.

Dopo che la sentenza di condanna sia divenuta definitiva, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente.

Nel caso in cui intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente potrà continuare ad avvalersi della sospensione del pagamento delle sanzioni «a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all'Ufficio tributario competente».

In tale ipotesi, lo sgravio del pagamento delle sanzioni a favore del contribuente è disposto «qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile». Invece, nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una

maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse. Per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista i termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi (cfr. articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge n. 423 del 1995).

Da ultimo, giova ricordare che il legislatore, al comma 6-bis del sopra citato articolo 1 della legge n. 423 del 1995, ha previsto la possibilità per il contribuente che versi in «comprovate difficoltà di ordine economico», di ottenere la sospensione — per i due anni successivi alla scadenza del pagamento — anche del tributo (e dei relativi interessi) in caso di violazione per omesso versamento addebitabile esclusivamente al fatto illecito del terzo, previa presentazione della relativa istanza e denuncia del professionista da parte del contribuente che dimostri di aver provveduto quest'ultimo delle somme necessarie ad effettuare il versamento. La sospensione del tributo, tuttavia, è disposta a seguito di rilascio, da parte del contribuente, di apposita garanzia nelle forme previste per i rimborsi IVA, ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa.

In tal caso, sono dovuti gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, a decorrere dal 1° ottobre 2009, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 21 maggio 2009.

Infine, dopo che è decorso il biennio, in caso di «temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente», quest'ultimo potrà in ogni caso attivare la disciplina generale della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

ALLEGATO 4

5-03277 Pisano: Effetti sugli studi di settore delle modifiche intervenute nella disciplina tributaria della deducibilità delle perdite su crediti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano gli eventuali effetti distorsivi che potrebbero derivare dall'indicazione, da parte dei contribuenti, nei modelli degli studi di settore, delle perdite su crediti di cui all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini del calcolo dell'indicatore di normalità economica « Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi ».

In particolare, gli interroganti chiedono se il Governo ritenga opportuno intervenire, anche sul piano normativo, al fine di rimuovere l'errore insito nella compilazione degli studi di settore, anche attraverso la revisione del sistema GERICO, esonerando i contribuenti dall'onere di rimodulare tale valore negativo, così come chiarito in alcuni documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, nonché di effettuare la relativa annotazione nell'apposito riquadro « Note aggiuntive » del software GERICO.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

Gli studi di settore sono elaborati, tenuto conto della tempistica prevista dall'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, di regola ogni tre anni, seguendo metodologie statistiche ed economiche consolidate, esplicitate nelle Note Tecniche e Metodologiche approvate con decreto ministeriale.

In particolare, al fine di rendere gli studi di settore sempre più aderenti alla realtà economica dei soggetti dagli stessi interessati, vengono utilizzate, come base dati di riferimento, le dichiarazioni fiscali relative all'ultima annualità di imposta disponibile al momento in cui inizia la fase elaborativa; al riguardo, con riferimento agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2013, si evidenzia che:

n. 68 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2011, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009;

n. 68 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2012, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2010;

n. 69 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2013, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2011.

Non potendo quindi cogliere, in fase di elaborazione degli studi di settore, i possibili effetti di modifiche normative intervenute successivamente, ordinariamente l'Agenzia provvede a fornire indicazioni con la circolare annuale in materia.

Con particolare riguardo alle modifiche intervenute sulla deducibilità delle perdite su crediti, sono state fornite indicazioni per la presentazione della dichiarazione

dei redditi relativa al periodo di imposta 2012, con la circolare n. 23/E del 15 luglio 2013, come già evidenziato dagli Onorevoli interroganti.

In tale sede è stato chiarito che « Nel rigo F22 del quadro F – “Oneri diversi di gestione” – è stato introdotto il nuovo campo 4, “di cui per perdite su crediti”, che consente di acquisire la relativa informazione di dettaglio. L’intervento è motivato dal fatto che le predette componenti negative di reddito possono determinare valori ingiustificati nel calcolo dell’indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” ».

Nel citato documento di prassi è stato altresì evidenziato che « Un valore elevato della componente “perdite su crediti”, infatti, pur dovendo essere indicato nel rigo “Oneri diversi di gestione”, che rappresenta una delle componenti di cui è formato il numeratore dell’indicatore di normalità in argomento, non può essere considerato “in linea generale” sintomatico di una situazione di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore » e che, come chiarito per casi analoghi con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, « In presenza, quindi, di una eventuale segnalazione di non normalità del dato dichiarato il contribuente potrà, nel caso in specie, rimodulare il valore relativo al numeratore, “depurandolo dei valori riferibili alle citate voci di natura finanziaria e straordinaria” pur restando non normale ».

La medesima circolare chiarisce che « Di ciò è opportuno che sia dato riscontro nell’apposito riquadro “note aggiuntive” di GERICO. In tal modo si sterilizzeranno gli effetti delle “perdite su crediti” di natura commerciale o minusvalenze patrimoniali relative alla cessione di beni strumentali sull’indicatore in argomento ».

Infine, sempre in tale documento di prassi, viene anticipato che « La nuova informazione di dettaglio relativa alle “perdite su crediti” potrà essere utile ai fini della eventuale implementazione dell’indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”, in modo che tenga già conto, in

fase di costruzione e di applicazione, della componente “Oneri diversi di gestione”, al netto delle perdite su crediti ».

Giova osservare che i chiarimenti forniti con la circolare n. 23/E del 2013 in relazione al funzionamento dell’indicatore « Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi » sono finalizzati ad evidenziare ai contribuenti che possibili risultati anomali potevano essere giustificati dalla presenza delle perdite su crediti nonché ad attenzionare gli Uffici dell’Agenzia in merito.

Si ritiene, quindi, che la richiesta dell’informazione nel modello degli studi di settore ed i puntuali chiarimenti forniti sull’argomento dovrebbero evitare che i contribuenti, avendo riscontrato la non normalità dell’indicatore « Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi », possano erroneamente evitare di dedurre le perdite su crediti in argomento al fine di risultare « normali ».

Le medesime considerazioni possono essere effettuate in relazione all’attività di analisi del rischio e di selezione degli Uffici dell’Agenzia; la presenza dell’informazione al citato campo 4 del rigo F22 del modello degli studi di settore è dagli stessi analizzata e utilizzata, insieme alle eventuali indicazioni del contribuente riportate nelle note di GERICO o trasmesse successivamente alla presentazione di UNICO con la procedura « Segnalazioni », al fine di individuare le posizioni a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

In ordine invece alle comunicazioni di anomalia, inviate annualmente ai contribuenti interessati dagli studi di settore al fine di incrementare la *compliance* dichiarativa, si osserva che nel 2014 è stato previsto uno specifico criterio « incoerenza relativa all’incidenza dei costi residuali di gestione » che però non individua tutti i soggetti non normali nel 2012 ma, cautelativamente, solo quelli per i quali « l’indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione calcolato rispetto ai ricavi dichiarati ... risulta superiore al doppio della soglia massima e i costi residuali ... superano i 5.000 euro ».

È opportuno, inoltre, evidenziare che, come ricordato dalla circolare n. 26/E del 2013, « Il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, così come ora formulato a seguito dell'integrazione recata dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 dispone, tra l'altro, che "le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese" ».

In particolare, il documento di prassi citato in precedenza rileva che « poiché la disposizione in commento è applicabile dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, il limite dei 5.000 euro rappresentativo della modesta entità assume

rilevanza per quelle imprese che abbiano conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a cento milioni di euro ».

Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore si applicano, in accertamento, alle imprese con un volume di ricavi non superiore a circa 5 milioni 160 mila euro.

Si evidenzia, infine, che, come anticipato nella citata circolare n. 23/E, gli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014, elaborati sulla base dei dati dichiarativi relativi all'annualità 2012, già prevedono che l'indicatore « Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi » tenga conto delle modifiche normative relative alla deducibilità delle perdite su crediti nell'individuare possibili anomalie nei costi residuali dichiarati dai contribuenti.

Pertanto, i contribuenti interessati non dovrebbero risultare anomali al predetto indicatore di normalità economica « Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi » a seguito della dichiarazione di perdite su crediti nel modello degli studi di settore.

ALLEGATO 5

5-03278 Paglia: Dati circa l'importo dei crediti fiscali vantati dall'Erario suddivisi per tipologie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante evidenzia come, secondo vari organi di stampa, l'ammontare dei crediti fiscali vantati dall'erario sarebbe pari a 620 miliardi di euro, chiede di conoscere dettagliatamente l'importo di detti crediti suddiviso per tipologia d'imposta, per categoria d'importo, per distribuzione geografica dei contribuenti e per tipologia di attività, nonché chiede di sapere l'esatto ammontare dei gravami accessori connessi agli stessi crediti.

Al riguardo, sentita Equitalia S.p.a., nelle allegate tabelle di sintesi relative al carico affidato dall'Agenzia delle Entrate ad Equitalia, è riportato il carico netto (carico lordo affidato al netto di sgravi e riscossioni), con indicazione del carico oggetto di sospensione e del carico relativo a soggetti falliti, suddiviso per provenienza (attività di accertamento, attività di liquidazione, altro) e esposto per distribuzione geografica e con separata indicazione nella composizione (imposta, sanzione, interessi).

Crediti esigibili per origine ruolo

Data rilevazione: 17 giugno 2014

Origine del ruolo	Carico residuo(**) per ruoli consegnati fino al 31/12/2013
Accertamento	334.168.862.693,27
Liquidazione	132.110.937.543,92
Altro(*)	8.200.098.443,28
TOTALE	474.479.898.680,47

(*) Include fra l'altro ruoli del registro, Ruoli rai e interessi di sospensione

(**) carico lordo - carico sgravato-carico riscosso

Carichi esigibili per distribuzione geografica

Data rilevazione: 17 giugno 2014

Regione	Origine del ruolo	Carico residuo(*) per ruoli consegnati fino al 31/12/2013
Abruzzo	Accertamento	5.824.445.917,75
	Altro	98.422.372,40
	Liquidazione	3.379.447.239,58
	Totale	9.302.315.529,73
Basilicata	Accertamento	1.246.597.841,96
	Altro	476.443.351,21
	Liquidazione	1.099.995.237,68
	Totale	2.823.036.430,85
Bolzano (d. p)	Accertamento	1.074.041.422,58
	Altro	26.071.831,22
	Liquidazione	517.956.809,74
	Totale	1.618.070.063,54
Calabria	Accertamento	6.174.732.049,14
	Altro	242.902.461,57
	Liquidazione	3.875.396.947,49
	Totale	10.293.031.458,20
Campania	Accertamento	36.530.327.605,56
	Altro	1.310.728.588,95
	Liquidazione	13.153.440.062,95
	Totale	50.994.496.257,46
Emilia Romagna	Accertamento	36.406.794.141,06
	Altro	451.756.003,4€
	Liquidazione	8.548.119.000,96
	Totale	45.406.669.145,50
Friuli Venezia Giulia	Accertamento	3.689.134.424,34
	Altro	113.159.102,17
	Liquidazione	1.594.987.221,96
	Totale	5.397.280.748,47
Lazio	Accertamento	63.249.659.602,07
	Altro	1.267.442.534,08
	Liquidazione	24.286.172.583,14
	Totale	88.803.274.719,29
Liguria	Accertamento	9.390.608.571,81
	Altro	153.986.118,60
	Liquidazione	3.128.334.211,34
	Totale	12.672.928.901,75
Lombardia	Accertamento	85.479.744.995,64
	Altro	1.181.543.280,05
	Liquidazione	25.891.454.929,21
	Totale	112.552.743.204,90
Marche	Accertamento	7.258.084.939,26
	Altro	92.517.592,54

Regione	Origine del ruolo	Carico residuo(*) per ruoli consegnati fino al 31/12/2013
	Liquidazione	3.552.322.828,26
	Totale	10.902.925.360,06
Molise	Accertamento	1.445.640.425,72
	Altro	36.562.457,95
	Liquidazione	758.601.379,11
	Totale	2.240.804.262,78
Piemonte	Accertamento	15.434.613.190,34
	Altro	901.399.731,98
	Liquidazione	9.255.028.891,39
	Totale	26.591.041.813,71
Puglia	Accertamento	14.310.735.114,13
	Altro	559.689.093,72
	Liquidazione	8.533.912.483,47
	Totale	23.404.336.691,32
Sardegna	Accertamento	3.828.571.047,68
	Altro	344.663.362,67
	Liquidazione	3.896.523.636,32
	Totale	8.069.758.046,67
Toscana	Accertamento	13.603.068.943,05
	Altro	292.943.786,71
	Liquidazione	9.098.978.203,28
	Totale	22.994.990.933,04
Trento (d. p)	Accertamento	1.202.141.409,45
	Altro	17.223.794,31
	Liquidazione	559.812.036,16
	Totale	1.779.177.239,92
Ulteriori strutture	Accertamento	191.526.668,85
	Altro	8.764,97
	Liquidazione	183.512,06
	Totale	191.718.945,88
Umbria	Accertamento	2.974.279.939,98
	Altro	66.610.547,35
	Liquidazione	2.010.322.154,21
	Totale	5.051.212.641,54
Valle d'Aosta	Accertamento	404.628.490,88
	Altro	318.356.471,34
	Liquidazione	191.852.858,05
	Totale	914.837.820,27
Veneto	Accertamento	23.449.485.952,02
	Altro	247.667.196,01
	Liquidazione	8.778.095.317,56
	Totale	32.475.248.465,59
Totale	Accertamento	334.168.862.693,27
	Altro	8.200.098.443,27
	Liquidazione	132.110.937.543,92
	Totale	474.479.898.680,47

(*) carico lordo - carico sgravato-carico riscosso

Gravami accessori

Data rilevazione: 17 giugno 2014

Origine Ruolo	Tipo Tributo	Carico residuo(*) per ruoli consegnati fino al 31/12/2013
Accertamento	Altro	108.901.844,28
	Imposta	134.984.569.344,86
	Sanzioni	172.743.027.359,34
	Interessi	26.332.364.144,79
	Totale	334.168.862.693,27
Liquidazione	Altro	469.265,54
	Imposta	88.250.019.597,07
	Sanzioni	31.893.740.860,77
	Interessi	11.966.707.820,54
	Totale	132.110.937.543,92
Altro	Altro	388.703.776,51
	Imposta	4.811.739.725,02
	Sanzioni	1.567.190.922,15
	Interessi	1.432.464.019,60
	Totale	8.200.098.443,28
Totale	Altro	498.074.886,33
	Imposta	228.046.328.666,95
	Sanzioni	206.203.959.142,26
	Interessi	39.731.535.984,93
	Totale	474.479.898.680,47

(*) carico lordo - carico sgravato-carico riscosso

Carico residuo con dettaglio falliti e carico sospeso

Data rilevazione: 17 giugno 2014

carico residuo(*) totale	di cui falliti	% falliti	di cui sospeso	% sospesi
474.479.898.680,47	121.478.380.860,53	25,6%	18.208.853.473,82	3,8%

(*) carico lordo - carico sgravato-carico riscosso

ALLEGATO 6

5-03222 Villarosa: Informazioni circa l'affidamento da parte della Banca d'Italia a soggetti terzi di attività di consulenza per l'esercizio di attività di vigilanza su banche e intermediari finanziari.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03222, l'onorevole Villarosa ed altri chiedono quali siano i soggetti terzi ai quali la Banca d'Italia ha conferito l'appalto per l'esercizio dell'attività di vigilanza e quali siano le banche e gli intermediari finanziari oggetto di controllo da parte di ogni singolo soggetto terzo.

In data 16 luglio 2014, in sede di discussione dell'atto parlamentare in questione, è stato chiesto di integrare la risposta facendo conoscere « quali siano gli enti creditizi oggetto dell'attività di valutazione da parte di ciascuno dei soggetti terzi dei quali la Banca d'Italia si avvale... ».

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che sono stati effettuati i seguenti abbinamenti tra Società di Revisione e Gruppi bancari oggetto dell'esercizio di *Asset Quality Review*:

PricewaterhouseCoopers Spa: Intesa; Banco Popolare; Carige; CR Parma e Agos Ducato; Fidelity;

Reconta Ernst & Young Spa: Unicredit; UBI; Dexia; Deutsche Bank;

Deloitte & Touche Spa: MPS; Banca Popolare di Vicenza; Banca Popolare dell'Emilia Romagna; Mediobanca;

KPMG Spa: Banca Popolare di Milano; ICCREA; BNL e altre controllate italiane del gruppo BNP Paribas; Veneto Banca;

Mazars Spa: Credito Valtellinese; Banca Popolare di Sondrio; Credito Emiliano.

I suddetti abbinamenti tra le società di revisione e i Gruppi bancari oggetto dell'*Asset Quality Review* sono stati effettuati tenendo conto dell'ordine di graduatoria della gara Europea, nonché delle situazioni di conflitto di interessi, sulla base delle linee indicate dalla BCE.

La Banca d'Italia ha, infine, precisato di non aver « conferito in appalto » l'esercizio dell'attività di vigilanza a parti terze, ma – in linea con le indicazioni della BCE – si è avvalsa del supporto di queste per la conduzione di alcune fasi dell'esame approfondito (« *Comprehensive assessment* ») sulle banche « significative » (ovvero le banche la cui vigilanza è demandata direttamente alla BCE), in vista dell'avvio del Meccanismo Unico di Vigilanza.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (C. 2279 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2279, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 »;

rilevata, in linea generale, l'esigenza di introdurre nell'ordinamento strumenti

atti a evitare che l'applicazione dei regimi convenzionali in materia di doppie imposizioni si presti a fenomeni elusivi, in coerenza con il percorso in materia di disciplina dell'abuso del diritto e di contrasto all'elusione fiscale avviato dall'articolo 5 della legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.